

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PROVINCIA DI PALERMO**

*Via Quintino Sella 18*

**DELIBERA COMMISSARIALE**

<input checked="" type="checkbox"/> I.A.C.P. - PROTOCOLLO DELIBERE	
Prot 001-0000035-DEL/2016	21-10-2016
	
BARCODE - 00110340690	

L'anno duemilasedici nel giorno e mese di cui al suddetto registro informatico, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, sita in questa Via Quintino Sella n.18, il Dr. Ferruccio Ferruggia, nella qualità di Commissario ad Acta, nominato con D.A. n.18/Gab. del 28 luglio 2015, n.22/Gab. del 23 settembre 2015 e n.20/Gab. del 1 luglio 2016, assistito dal Coordinatore Generale, architetto Ernesto Butticè, ha adottato la seguente delibera avente per

**oggetto: dipendente Gargano Domenico vs. IACP. Ricorso al Tribunale di Palermo- Sezione Lavoro- RG. n. 9149/2016 – Giudice dott.ssa P. Marino - udienza di prima comparizione della parti 16.11.2016 – Affidamento diretto di servizio di patrocinio a legale esterno per costituzione in giudizio.**

**PREMESSO:**

- che con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Lavoro il 3/07/2014 R.G.n.7382/2014 e notificato a quest'Istituto in data 13/01/2016 il dipendente geom.Nunzio Rizzo ha convenuto in giudizio l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Palermo nella persona del legale rappresentante, in quanto lamenta un danno patrimoniale subito di complessivi **€. 82.630,40** per retribuzioni perdute (indennità di posizione e di risultato), oltre spese legali a causa di una mancata attribuzione della posizione organizzativa al medesimo ricorrente nel dicembre 2010 in procedura amministrativa di conferimento incarichi;
- che per tale ricorso, con provvedimento n.15 del 30 giugno 2016, è stato conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente a legale esterno, nella causa con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente;
- che successivamente, in data 5 agosto 2016, è pervenuto analogo ricorso da altro dipendente, sig. Domenico Gargano, con medesima istanza di danno patrimoniale asserito di complessivi **€. 82.630,40** per retribuzioni perdute (indennità di posizione e di risultato), oltre spese legali, a causa di una mancata attribuzione della posizione organizzativa al ricorrente nel dicembre 2010 in procedura amministrativa di conferimento incarichi.

1  
5

### OSSERVATO:

- ❑ che il ricorso del dipendente Gargano è pressoché uguale nel merito e nell'importo richiesto a quello del dipendente Rizzo;
- ❑ che pertanto è configurabile un'attività sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, avverso l'Amministrazione;
- ❑ che già in passato, per contenziosi accesi nell'insieme, da parte del personale dipendente, per il ruolo e l'attività nell'ambito del proprio ufficio svolgibili dagli stessi, stante il configurarsi di probabili interrelazioni, in ipotesi di possibili interferenze *"con le attività difensive dell'Ente"*, questo IACP ha ritenuto opportuno affidare l'incarico di rappresentanza e difesa a professionisti esterni, non dipendenti dell'istituto, ed esperti nel settore "lavoro";
- ❑ che, nella fattispecie, con provvedimento n.526 del 10 settembre 2010, a seguito di impugnativa promossa da dipendenti, in ragione dei ruoli degli stessi, di *"responsabilità che potrebbero interferire con le attività difensive dell'Ente ..."* è stato ritenuto opportuno il conferimento dell'incarico *"di rappresentanza e difesa a professionista esterno all'Amministrazione stessa"*;
- ❑ che, ancora in altra fattispecie, con provvedimento n.764 del 22 novembre 2011, a seguito di impugnativa promossa dai dipendenti Merenda Roberto, Vaccaro Francesco, Gargano Domenico, Rizzo Nunzio, Trifirò Antonino contro lo IACP e 13 dipendenti, è stato conferito incarico *"di rappresentanza e difesa a professionista esterno all'Amministrazione stessa"* stante la rinuncia *"dei legali interni dell'Amministrazione ... per questioni di opportunità ad attività difensive dell'Ente relative a contenzioso con dipendenti dell'Ente, che altresì nell'ambito degli stessi legali interni, sussistono motivi di incompatibilità essendo controinteressati nel giudizio in questione"*.

### CONSIDERATO ANCORA:

- ❑ che con Determina Dirigenziale n.133 del 6 aprile 2016, era stata designata l'avv. Natalia Alimena, quale professionista per la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo - sez. Lavoro rglNN13184 e 13185 del 2014, stante la ravvisata *"opportunità, a tutela dell'Istituto, di costituirsi nei giudizi intentati, con professionista interno"* che non fosse in condizioni di *"incompatibilità con i soggetti ricorrenti"* stante che di detti soggetti ricorrenti fa parte altro avvocato dipendente dell'Ente inserito nella struttura dell'Avvocatura;
- ❑ che con nota n.12617 del 30 settembre 2016, la suddetta ha declinato la designazione di cui alla Determina Dirigenziale n.133 del 6 aprile 2016, per le seguenti motivazioni:

*Con il provvedimento in oggetto indicato la Sottoscritta è stata designata quale professionista interno dell'Ente per la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo- sez. Lavoro R.G. n.13184 e n.13185 del 2014, originati da ricorsi notificati all'IACP, nei giorni 6 e 20 marzo 2015, con i quali parte del personale con contratto a tempo determinato, ha impugnato il "congelamento della retribuzione di PEO disposta con la nota prot.7666 del 17 giugno 2014".*

*Il contenzioso de quo riguarda soggetti lavoratori dipendenti dell'Istituto, sia pure a tempo determinato, con i quali la Scrivente si trova in un rapporto di colleganza, alcuni dei quali, peraltro operanti in stretta collaborazione con la medesima.*

*Invero, in considerazione dei principi deontologici fondamentali, che devono presiedere allo svolgimento dell'attività forense quale- tra i tanti- il principio di effettività della difesa e, soprattutto, quello di fedeltà, nel senso - quest'ultimo- di svolgere l'attività defensionale a tutela dell'interesse della parte assistita, di indipendenza, lealtà e correttezza, si ritiene che gli avvocati dipendenti degli enti pubblici si trovino, nei contenziosi promossi da soggetti colleghi nei confronti della medesima Amministrazione di appartenenza –datore di lavoro di entrambe le parti-, nella impossibilità oggettiva di adempiere al mandato ricevuto in ossequio ai principi suddetti.*

*Conseguenzialmente, è assolutamente opportuno che nei contenziosi in questione l'Amministrazione conferisca l'incarico di rappresentanza e difesa ad un avvocato esterno, poiché soggetto terzo, estraneo sia rispetto a parte attrice, che a parte convenuta, , quindi avulso da qualsivoglia collegamento e condizionamento, che stante la vigenza del rapporto di lavoro subordinato è "de iure e de facto "innegabile.*

*Pertanto, in considerazione di quanto sopra argomentato e stante l'approssimarsi dell'udienza di trattazione dei ricorsi suddetti, onde evitare il verificarsi di decadenze e preclusioni, si evidenzia alle SS. LL la urgente necessità di designare per i giudizi superiormente menzionati quo un avvocato esterno all'Ente*

#### **RITENUTO:**

- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, in adesione ai principi testé espressi;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, prevenendo l'innestarsi, ancorché involontario, di soggettività relazionali fra i dipendenti;
- necessario perseguire la massima efficacia nella difesa dell'Ente, avverso una lite sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, contro l'Amministrazione, perseguendo difesa unitaria;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, non consentendo l'obliterazione delle controdeduzioni dell'Amministrazione;
- necessario perseguire le condizioni di oggettività atte a garantire la massima efficacia alla difesa dell'Ente, non consentendo l'obliterazione dell'eventuale contro azione per lite temeraria da parte dell'Amministrazione.

#### **VISTO:**

- Il D.Lgs. 50/2016;
- La Delibera n.15 del 30 giugno 2016;
- La istanza di iscrizione all'Albo di questo IACP, degli operatori economici di fiducia *elenco avvocati* con PEC prot.4119 del 6 ottobre 2016 dell'avv. Teresa Carroccio del Foro di Patti;
- Lo schema di parcella allegato alla presente secondo i minimi tariffari ex D.M.55/2014;
- La nota n. 14106 del 21 ottobre 2016 di prenotazione di impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Coordinatore Generale propone:

- Per quanto in narrativa riportato, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro- **RG. n. 9149/2016** promosso dal dipendente Gargano Domenico contro quest'Istituto, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale esterno Avv. Teresa Carroccio del Foro di Patti (ME), per le ragioni superiormente espresse nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente;
- di applicare nella determinazione dei compensi dovuti al legale incaricato i criteri previsti dagli artt.1-11 del D.M.55/2014, applicando i minimi tariffari;
- di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al medesimo legale esterno, già idoneo a rappresentare l'Ente con provvedimento 15/2016, al fine di perseguire difesa unitaria avverso una lite sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, contro l'Amministrazione;
- di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
- di impegnare la somma di **€. 10.052,42, di cui €. 2.000,00** nel bilancio di previsione 2016-2018, e la parte rimanente pari ad **€. 8.052,42** nel bilancio pluriennale 2017-2019, comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, per patrocinio legale dell'Ente nella causa.

Il Coordinatore Generale

*Arch. Ernesto Buttà*

## IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la superiore proposta di deliberazione, l'art.4 del Regolamento per la disciplina del procedimento Amministrativo

## DELIBERA

- Per quanto in narrativa riportato, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro- **RG. n. 9149/2016** promosso dal dipendente Gargano Domenico contro quest'Istituto, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale esterno, per le ragioni superiormente espresse nella causa dinanzi con ampio mandato di autonomia per la difesa dell'Ente;
- di applicare nella determinazione dei compensi dovuti al legale incaricato i criteri previsti dagli artt.1-11 del D.M.55/2014, applicando i minimi tariffari;

- di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al medesimo legale esterno, già idoneo a rappresentare l'Ente con provvedimento 15/2016, al fine di perseguire difesa unitaria avverso una lite sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, contro l'Amministrazione;
  - di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
  - di impegnare la somma di **€.10.052,42, di cui €.2.000,00** nel bilancio di previsione 2016-2018, e la parte rimanente pari ad **€.8.052,42** nel bilancio pluriennale 2017-2019, comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, per patrocinio legale dell'Ente nella causa.
- di affidare direttamente il servizio di patrocinio legale dell'Ente nella causa in parola al legale esterno

*avv. Maria Teresa Carroccio*

*Via C. Scaglione 191 San Fratello (ME)*

del foro di *Patti*

- già idoneo a rappresentare l'Ente con provvedimento 15/2016, al fine di perseguire difesa unitaria avverso una lite sostanzialmente unitaria posta in essere da più dipendenti, contro l'Amministrazione;
- di nominare Responsabile del procedimento del servizio in parola il Responsabile della Sezione n.5 **Bilancio e personale**;
- di impegnare la somma di **€. 10.052,42, di cui €. 2.000,00** nel bilancio di previsione 2016-2018, e la parte rimanente pari ad **€. 8.052,42** nel bilancio pluriennale 2017-2019, comprendente compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA al capitolo 287 Consulenze e prestazioni professionali, per patrocinio legale dell'Ente nella causa.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
*Dott.Ferruccio Ferruggia*

**IL COORDINATORE GENERALE**  
*Arch. Ernesto Butticè*

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Cause di lavoro

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 2.268,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 810,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.785,00
Fase decisionale	€ 2.025,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 6.888,00

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 6.888,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )	€ 1.033,20
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 316,85
<i>Totale Imponibile</i>	€ 8.238,05
IVA 22% su Imponibile	€ 1.812,37
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 10.050,42</b>